(Mittente Il Sig (c.f Residente a alla Via email,	n CAP
Raccomandata con R.R.	
	Spett.le
	Comune di
	Via
	CAP
	,il
Alla C.A. del	Sig. Sindaco <i>pro-tempore</i> Dott./Dott.ssa
OGGETTO: rimborso tassa sui rifiuti (TARI) dal 2014	1 per illegittimo e palese errore di calcolo,
nonché contestuale istanza di autotutela	
Gentile Signor Dott./Dott.ssa Sindaco,	
il sottoscritto	Sig/Sig.ra (c.f
) residente presso il Suo Comuni alla V	ian

PREMESSO CHE

- con proprio provvedimento per la tassa sui rifiuti (TARI) dal 2014 questo spettabile Comune ha approvato la tariffa in base al piano finanziario del gestore, per le utenze domestiche;
- in relazione al calcolo della tassa sui rifiuti (TARI) veniva indebitamente calcolata una maggiore imposta, in particolare nella parte "variabile" (parametrata per il calcolo della somma per la quantità dei rifiuti prodotti);
- in particolare, tale parte "variabile", è stata applicato più volte in relazione al mio immobile, nonché alle relative pertinenze. La "variabile" è stata indebitamente determinata, perché l'utenza domestica deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione, sia delle relative pertinenze;
- quindi la somma delle superfici delle pertinenze è utilizzata per calcolare la quota "fissa" e una sola volta per calcolare la quota variabile;

- la Circolare n. 1/DF Ministero Economia delle Finanze del 20 novembre 2017 (qui allegata) ha precisato: "laddove il contribuente riscontri un errato computo della parte variabile effettuato dal comune o dal soggetto gestore del servizio rifiuti, lo stesso può richiedere il rimborso del relativo importo, solo relativamente alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la TARI è stata istituita dall'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC) posta a carico dell'utilizzatore per finanziarie i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti";
- che l'attività della Pubblica Amministrazione, pure nel campo della discrezionalità, deve, tuttavia, svolgersi nei limiti posti dalla legge e dal principio primario del *neminem laedere* codificato nell'art. 2043 c.c. e, nel caso di violazione di tale norma e di tale principio, l'Amministrazione stessa è tenuta a risarcire al contribuente il danno economico subito (Cass. n. 5120/2011);

tutto ciò premesso,

SI CHIEDE

lo spettabile Comune adito, tramite eventuale ufficio tecnico, di controllare il regolare calcolo della TARI al sottoscritto imputata dal 2014, in particolare per la quota "variabile" e , nel caso,

- <u>accerti</u> che l'illegittimo versamento della TARI dal 2014 per la quota "variabile";
- disponga il rimborso della relativa quota illegittimamente corrisposta dal sottoscritto, oltre interessi come per legge;
- <u>annulli</u> in autotutela la quota "variabile" della TARI dal 2014 illegittima e la ridetermini come per legge.

la presente comunicazione è emessa anche ai fini di interrompere i termini prescrizionali.

Si allegano:

- copia Circolare n. 1/DF;
- documento d'identità;
- bollettini pagamento TARI.

Con osser	vanza.	
(Firma)		
	_il	
(Luogo)	(data)	